



Unione mese

Notiziario mensile

Rif. n° u3593/03 del 25/06/2003
SL/ sp
Per: AMMINISTRAZIONE FISCALE/TRIBUTARIO

Riforma del diritto societario: il nuovo processo societario. I procedimenti speciali.

Premessa

Dopo la pubblicazione della Circolare n. u2919 del 23 maggio 2003 sul processo di cognizione, prosegue la nostra analisi della nuova disciplina del processo societario alla luce delle innovazioni introdotte a seguito della riforma del diritto delle società di capitali.

Come abbiamo sottolineato nella nostra precedente Circolare n. u2919, oltre ad aver innovato sostanzialmente la disciplina del processo di cognizione nella materia societaria, sulla base dei principi richiamati nella legge delega n. 366/2001 della concentrazione del procedimento e della riduzione dei termini, la riforma del diritto societario, nella parte attinente alla materia processuale, ha anche introdotto una nuova regolamentazione dei procedimenti speciali.

Il D. Lgs. n. 5/2003 disciplina infatti il giudizio sommario, i procedimenti cautelari ed i procedimenti in camera di consiglio in maniera del tutto innovativa rispetto alla regolamentazione attuale.

Tali procedimenti, tutti caratterizzati da una semplificazione processuale, mirano:

1. a fornire una tutela in tempi più brevi rispetto al processo ordinario (procedimento sommario di cognizione);
2. ad assicurare un'efficace tutela cautelare prima o durante la causa (procedimento cautelare);
3. a garantire in tempi rapidi l'ottenimento di specifici provvedimenti per la risoluzione di determinate questioni (procedimenti in camera di consiglio).

La disciplina dei procedimenti speciali verrà esaminata di seguito anche mediante il supporto di tabelle nelle quali verranno schematizzati i tratti essenziali della nuova regolamentazione.

I PROCEDIMENTI SPECIALI

1. Il giudizio sommario di cognizione

Il Capo III del Titolo II del D. Lgs. n. 5/2003 è dedicato al *Procedimento sommario di cognizione*, un istituto di nuova creazione collocabile nel *genus* della cognizione sommaria.

Questo procedimento, caratterizzato da una forma di semplificazione estrema, ha ad oggetto: a) il pagamento di una somma di denaro, anche se non liquida; b) la consegna di una cosa mobile determinata.

1.1. Natura del procedimento

Il giudizio sommario nasce per fornire una tutela efficace in tempi più brevi rispetto a quelli necessari se si agisse in via ordinaria. Esso costituisce una valida alternativa alla tutela ordinaria, sia pur limitatamente a controversie di agevole soluzione.

Per questa ragione è possibile che tale giudizio si svolga secondo uno schema fortemente semplificato che, in linea con le previsioni della legge delega, conduca all'emanazione di "(..) un provvedimento esecutivo, anche se privo di efficacia di giudicato".

L'ultimo comma dell'art. 19 limita però la mancanza degli effetti di cui all'art. 2909 c.c. al solo caso in cui l'ordinanza non sia impugnata. Per contro, nell'ipotesi in cui sia promosso giudizio d'appello, il relativo provvedimento è destinato ad acquisire l'immutabilità del giudicato.



Unione mese

Notiziario mensile

1.2. La delimitazione della materia della controversia

Gli articoli 1 e 19 del decreto in esame definiscono l'ambito delle materie oggetto del procedimento sommario di cognizione.

L'ambito di applicazione del giudizio sommario è ben più limitato di quello generale previsto dall'art. 1 per il rito ordinario, essendo infatti riservato, come si accennava, alle *"controversie di cui all'art. 1 che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche se non liquida, ovvero la consegna di cosa mobile determinata"*.

Oggetto della domanda può quindi riguardare solo il **pagamento di una somma di danaro** o la **consegna di una cosa mobile determinata**.

In caso di mancata liquidità della somma di danaro, l'ammontare dovuto deve essere quantificato dal giudice, nel corso del giudizio tuttavia, data la natura sommaria del procedimento, ispirato ad una concentrazione dei tempi di durata, è da ritenere che la somma debba essere facilmente liquidizzabile.

Oggetto del giudizio può poi essere la consegna di una cosa mobile determinata. La norma non fa riferimento all'ipotesi in cui sia domandata la consegna di una determinata quantità di cose fungibili. Tuttavia, la corrispondenza delle cose fungibili con il danaro, induce a credere che la procedura sia estensibile anche a queste ultime.

La clausola introduttiva di cui all'art. 19, co. 1, esclude, dal novero delle azioni promuovibili, *"le azioni di responsabilità"*, con evidente riferimento alla disciplina recentemente modificata dalla riforma sostanziale del diritto societario (sul punto si veda la nostra Circolare n. 17445 del 18 marzo 2003 sulla disciplina delle società per azioni).

Non possono pertanto essere decise con il procedimento in esame:

1) le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori promosse:

a) dalla società ex art. 2393 c.c.;

b) dai soci che rappresentino un quinto del capitale sociale, ex art. 2393 *bis* c.c., ovvero, nelle società che fanno appello al pubblico risparmio, un ventesimo del capitale sociale o la diversa misura stabilita dallo statuto;

c) dai creditori sociali ex art. 2394 c.c.;

d) dai singoli soci o dai terzi, ex art. 2395 c.c.;

e) dal curatore del fallimento, dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario ex art. 2394 *bis*.

2) le azioni di responsabilità nei confronti dei direttori generali ex art. 2396 c.c.;

3) le azioni di responsabilità nei confronti dei sindaci secondo la disciplina prevista nei citati artt. 2393–2395 c.c..

La ragione di questa eccezione risiede nella complessità oggettiva di tali controversie che non possono essere sottratte alle forme ed alle garanzie di un procedimento a cognizione piena.

1.3. Il procedimento

Prima di procedere all'analisi dei singoli punti che definiscono il procedimento in esame, appare opportuno, in considerazione dell'assoluta novità che caratterizza il giudizio sommario, tentare di schematizzare i passaggi fondamentali che lo caratterizzano.



Unione mese

Notiziario mensile

Passaggi del giudizio sommario

Introduzione del giudizio Deposito del Ricorso nella cancelleria del tribunale competente, in composizione monocratica.
Fissazione udienza Il giudice designato, disposta la comparizione delle parti, assegna il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre 10 giorni prima dell'udienza.
Udienza di comparizione Svolgimento dell'udienza in contraddittorio tra le parti. Il giudice valuta l'opportunità di proseguire secondo le forme del giudizio sommario. Due sono le alternative percorribili: Ipotesi a) (art. 19, co. 2 e 4) Il giudizio si definisce secondo le forme del processo sommario. Il giudice, valutati i fatti costitutivi della domanda e le difese del convenuto, può: 1. accogliere la domanda e chiudere il procedimento con ordinanza immediatamente esecutiva, contro la quale può essere proposta impugnazione innanzi alla Corte d'Appello, ai sensi dell'art. 20 del decreto. 2. ritenere inammissibile la domanda (o infondati i fatti costitutivi ad essa allegati) e rigettare il ricorso con ordinanza, contro la quale non è ammesso appello. Il ricorrente potrà proporre di nuovo la domanda in via sommaria o con rito ordinario. Ipotesi b) (art. 19, co. 3) Il giudice ritiene che l'oggetto della causa e le difese del convenuto richiedano una cognizione non sommaria e assegna all'attore i termini di cui all'art. 6 del decreto. Il giudizio si trasforma in giudizio ordinario.

L'art. 19, al primo comma, prevede che l'atto introduttivo del procedimento è il **ricorso**, da depositare nella cancelleria del tribunale competente, in composizione monocratica. La competenza del giudice è dunque individuata *per relationem* con quella dell'ufficio giudiziario competente per il giudizio ordinario, con l'unica variante della composizione monocratica. L'art. 18 del decreto prevede infatti l'applicazione delle disposizioni di cui al Capo I, in quanto compatibili, al procedimento di cognizione davanti al Tribunale in composizione monocratica.

Il riferimento al ricorso, quale atto introduttivo, fa sì che trovi applicazione il dettato generale di cui all'art. 125, co. 1, c.p.c. Tuttavia, anche se la norma non richiama l'art. 2, è da ritenere che, il ricorrente debba indicare il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica, presso cui il difensore dichiara di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni, nel corso del procedimento. E infatti, l'art. 17, co. 2, prevede che tali modalità di comunicazioni si applicano a *"tutti i procedimenti previsti dal presente decreto"*.

A seguito del deposito del ricorso, il giudice fissa udienza di comparizione, assegnando al convenuto un termine per la costituzione, da avvenire, al più tardi, 10 giorni prima dell'udienza, al fine di consentire al ricorrente di disporre di un congruo tempo per prendere visione delle difese avversarie.

All'udienza, da svolgersi in contraddittorio tra le parti, il giudice deve preliminarmente valutare se la causa così instaurata possa o meno svolgersi con rito sommario.

Due sono le alternative che il legislatore offre per la definizione del procedimento.



Unione mese

Notiziario mensile

1. Se il giudice ritiene sussistenti i fatti costitutivi della domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto, emette ordinanza immediatamente esecutiva di condanna, disponendo sulle spese, ai sensi dell'art. 91 ss. c.p.c.

2. Nell'ipotesi in cui il giudice ritenga invece che *"l'oggetto della causa e le difese svolte dal convenuto richiedano una cognizione non sommaria"*, assegna all'attore i termini di cui all'art. 6 co. 3, aprendo così la strada ad un possibile giudizio di merito. Il termine decorre dalla sua comunicazione ovvero, qualora il provvedimento di conversione sia emesso fuori udienza, dal momento della sua comunicazione.

È opportuno sottolineare che la pronuncia in questione non produce nessun riflesso nel successivo giudizio di merito, destinato a svolgersi nelle forme ordinarie, senza preclusioni derivanti dalla precedente instaurazione del procedimento sommario.

1.4. L'ordinanza

L'ordinanza che pronuncia sulla domanda costituisce la vera peculiarità del procedimento sommario.

Si è visto che, in caso di accoglimento della richiesta in via sommaria, l'ordinanza è munita di efficacia esecutiva e, come tale, è idonea a costituire titolo per l'iscrizione ipotecaria.

Ad essa non seguono però gli effetti di cui all'art. 2909 c.c., per cui, in caso di mancata impugnazione, la relativa decisione difetterà dei caratteri di decisorietà e immutabilità, propri della cosa giudicata. La scelta di non attribuire all'ordinanza resa all'esito del procedimento sommario i caratteri del giudicato produce effetti molto importanti, sia per il ricorrente, sia per il debitore. Al primo è consentita una valida alternativa, ben potendo scegliere la strada della procedura sommaria, qualora miri all'ottenimento di un titolo esecutivo giudiziario e non anche alla stabilizzazione dell'accertamento giurisdizionale, riservato invece all'esito di un ordinario giudizio di cognizione. Quanto alla posizione del debitore, l'esclusione dell'efficacia di giudicato all'ordinanza di condanna consente di rimettere in discussione, sia durante la pendenza del termine per appellare, sia dopo la scadenza di quest'ultimo (senza che l'impugnazione sia proposta), la sussistenza e l'entità del credito.

Giova sottolineare che gli effetti del giudicato potranno conseguirsi solo attraverso l'eventuale impugnazione dell'ordinanza di accoglimento della domanda, in quanto resa a conclusione di un giudizio necessariamente a cognizione piena. È invece preclusa, l'impugnazione in sede di appello dell'ordinanza che respinge la domanda, fermo restando il potere, in capo al ricorrente che si è visto negata la tutela invocata, la proponibilità *ex novo* del giudizio sommario.

In ogni caso, atteso il carattere assolutamente non decisorio e non definitivo dell'ordinanza in esame, sia che essa accolga, sia che respinga la domanda, è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

1.5. L'appello

Il quarto comma dell'art.19 rimanda al successivo art. 20 (e seguenti) del decreto legislativo, per l'impugnativa dinanzi alla Corte d'Appello dell'ordinanza di condanna.

Come si apprende dalla Relazione alla Delega al Governo, le esigenze di celerità che giustificano l'uso di un rito sommario nel primo grado non si impongono invece nella seconda fase di giudizio, caratterizzata quindi da un naturale accertamento pieno. L'appello dell'ordinanza opererà dunque come mezzo di controllo facoltativo, idoneo a consentire alla parte che intende avvalersene di ottenere una decisione destinata ad acquisire l'autorità e gli effetti della cosa giudicata.

Nulla è detto invece circa l'appellabilità della ordinanza che rigetta la domanda. La mancata previsione di uno strumento che consente al ricorrente di impugnare l'ordinanza di rigetto solleva qualche perplessità, soprattutto se si considera l'ipotesi in cui l'ordinanza in esame non si limiti a dichiarare l'inammissibilità della richiesta, ma la rigetti per infondatezza (ovvero per questioni in generale attinenti al rito o al merito). La questione propone la stessa problematica sollevata dall'art. 669 *terdecies* c.p.c., nella parte in cui non ammetteva reclamo avverso il rigetto della domanda cautelare; articolo questo poi dichiarato incostituzionale dalla Consulta, con la nota sentenza n. 253 del 1994.

2. I procedimenti cautelari



Unione mese

Notiziario mensile

Il procedimento cautelare uniforme ha subito notevoli innovazioni rispetto alla disciplina introdotta a seguito della riforma del 1990.

La nuova disciplina non si limita a soddisfare le specifiche esigenze che connotano le liti societarie ma risolve talune incertezze che caratterizzano il vigente procedimento cautelare uniforme.

Questa disciplina dei procedimenti cautelari è applicabile alle controversie societarie, a quelle in materia di intermediazione finanziaria, alle controversie tra banche e tra banche e associazioni di consumatori e camere di commercio, nonché a tutte le controversie a queste connesse.

Ai sensi degli artt. 1, co. 4, e 23, co. 7, la disciplina si presenta come un sistema autonomo, rispetto al quale la disciplina ordinaria può essere invocata *"in quanto compatibile"*, al fine di colmare eventuali lacune.

2.1. Il procedimento cautelare ante causam.

Limitatamente al procedimento cautelare *ante causam*, la prima fondamentale novità introdotta riguarda l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 669 *octies* del codice. In caso di accoglimento dell'istanza cautelare, dunque, il giudice non deve necessariamente fissare il termine *ad quem* per l'instaurazione del giudizio di merito, altrimenti necessario, nell'ambito del procedimento cautelare uniforme, al fine di conservare l'efficacia del provvedimento reso in via provvisoria.

La logica posta a fondamento di tale scelta deriva dalla volontà di una maggiore autonomia da attribuire alla fase cautelare rispetto al pertinente giudizio di merito e di attenuare il rapporto di strumentalità che tradizionalmente lega le due fasi.

I provvedimenti concessi *ante causam*, delineati dalla nuova disciplina, sono pertanto autonomamente in grado di soddisfare la domanda di giustizia, a prescindere dal successivo giudizio a cognizione piena. Tanto ciò è vero che, anche in caso di estinzione del giudizio di merito, essi conservano la loro piena efficacia (art. 23, co. 4). Per contro, è da ritenere che, in linea con la disciplina comune, nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una sentenza che dichiari l'inesistenza del diritto concesso in via cautelare, anche il relativo provvedimento verrà travolto (art. 669 *novies* c.p.c.).

Nonostante l'autonomia ed efficacia dei provvedimenti cautelari, essi sono però privi della capacità di stabilizzare l'accertamento in essi contenuto, tanto da non poter essere invocati in altri giudizi promossi per finalità diverse (art. 23, co. 6).

Prima di procedere alla disciplina del cautelare in corso di causa, si segnalano brevemente alcune innovazioni introdotte dal legislatore al fine di superare talune incertezze sorte in relazione al vigente procedimento cautelare uniforme.

L'art. 23, co. 2, del decreto prevede che il giudice designato provveda *"in ogni caso"* sulle spese, a norma degli artt. 91 e ss. del codice di rito. Con tale disposizione il legislatore volutamente supera la discriminazione posta dalle norme sul cautelare uniforme che riconoscono la statuizione sulle spese, solo in caso di soccombenza.

Altra importante novità concerne il riconoscimento al giudice competente, della modifica e revoca dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase di reclamo, qualora non sia iniziato il giudizio di merito. Quanto ai presupposti per la modifica o revoca, il noto concetto di *"mutamento delle circostanze"* va inteso secondo un'accezione più ampia, intendendosi per tale *"qualunque mutamento dovuto ad una insufficiente allegazione di fatti preesistenti"*. Naturalmente l'onere di provare la mancata conoscenza di fatti già esistenti al momento di concessione della misura cautelare grava su colui che propone l'istanza di modifica e revoca.

Inoltre, in parziale deroga dell'art. 669 *decies* c.p.c., il comma terzo dell'art. 23 individua nel giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare, quello competente alla revoca e alla modifica del provvedimento, nel caso in cui il giudizio di merito non sia instaurato.

Per quanto concerne infine la disciplina del reclamo cautelare, la nuova disciplina rinvia alle disposizioni dell'art. 669 *terdecies*, che subiscono una sola rilevante modifica, in quanto, è espressamente previsto la proposizione del reclamo nel *"termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione"*. La precisazione non è di poco conto, se si considera che la giurisprudenza ha da sempre manifestato una sostanziale incertezza circa la decorrenza del termine per il reclamo, prevedendo, in alcuni casi, la decorrenza dalla comunicazione, altre volte dalla notificazione del provvedimento.

2.2. Il procedimento in corso di causa

Interessanti novità il legislatore prevede anche relativamente al procedimento cautelare promosso *lite pendente*.



Unione mese

Notiziario mensile

Quest'ultimo, cui è dedicato l'art. 24 del decreto legislativo, è un rito speciale a trattazione collegiale, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni comuni.

Anche tale procedimento è delineato in maniera profondamente difforme dalle regole del procedimento cautelare, in ragione delle specifiche esigenze che connotano le liti societarie. Al riguardo, la prassi applicativa evidenziava che molto spesso la concessione della cautela appariva di per sé idonea a soddisfare la domanda di giustizia, al punto che la prosecuzione nel merito risultava un'appendice assolutamente superflua.

Sulla scia di tali considerazioni, anche il procedimento cautelare in corso di causa presenta significative innovazioni, prima tra tutte, l'introduzione del giudizio abbreviato, quale possibile variante nella definizione del giudizio.

Nella tabella che segue, si schematizzano i diversi passaggi che accompagnano il nuovo procedimento cautelare in corso di causa.

Passaggi del procedimento cautelare in corso di causa

a) nella cancelleria del giudice designato per la trattazione del merito.	
Deposito della domanda cautelare con ricorso .	b) nel caso in cui il giudice non sia stato ancora designato, al Presidente, che provvederà alla nomina del magistrato che dovrà trattare il procedimento.
a) se la domanda cautelare è posta anteriormente al decreto di cui all'art 12, il G.D. fisserà l'udienza e, con lo stesso decreto inviterà le parti a depositare i documenti che ritiene rilevanti, memorie e repliche.	
Fissazione dell'udienza di comparizione.	b) nel caso in cui l'udienza è già fissata, provvede direttamente nella stessa.
Udienza di comparizione	
Il procedimento segue le forme di cui all'art. 669 sexies c.p.c., ma a questo punto, l'iter processuale potrà seguire due distinte direzioni: a) prosecuzione del procedimento nelle forme del procedimento cautelare in corso di causa ; b) giudizio abbreviato : il giudice ritenendo la causa matura per la decisione invita, nella stessa udienza, le parti alla precisazione delle conclusioni. Al termine della stessa emetterà la sentenza (art. 24, co. 4).	

La domanda è chiaramente introdotta con ricorso, da depositare nella cancelleria del giudice designato per la trattazione o, in mancanza, da consegnare al Presidente che provvede alla nomina del magistrato. In una prima fase dunque, il procedimento segue l'impostazione tradizionale, secondo le forme tipiche previste nell'art. 669 sexies c.p.c., sia pur con i correttivi resi necessari dalle regole generali che caratterizzano la specialità del nuovo rito.

All'udienza di comparizione, è rimessa alla valutazione del giudice, in ragione delle esigenze cautelari richieste, la decisione circa la differente prosecuzione del giudizio.

Nell'ipotesi in cui il giudice ritenga di non dovere procedere in via abbreviata, l'iter è quello tradizionale, con l'espressa previsione che, in caso di estinzione del giudizio di merito, restano efficaci i provvedimenti d'urgenza resi o le altre misure idonee ad anticipare gli effetti della decisione nel merito. Anche nella fase cautelare in corso di causa, si riscontra una evidente autonomizzazione della tutela cautelare dal processo ordinario, nonché l'attribuzione di stabilità alla misura stessa. Qualora invece il giudice ritenga la causa matura per la decisione, il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato.

2.3. Il giudizio abbreviato



Unione mese

Notiziario mensile

Il giudizio abbreviato rappresenta uno degli elementi più significativi introdotti nella disciplina del procedimento cautelare societario. Esso risponde all'esigenza, molto spesso avvertita nella pratica, di pervenire alla definizione del giudizio di merito, ogni qual volta la concessione della misura cautelare soddisfi in pieno la tutela invocata.

Questa esigenza, in generale avvertita nei procedimenti cautelari, creava specifici problemi proprio nelle impugnazioni di delibere assembleari ex art. 2378 cod. civ. Qui, infatti, accadeva che il giudice pronunciava la sospensione (o la negava), una volta valutata la questione, dopo di che il processo prendeva la via della prosecuzione nel merito, che si rivelava il più delle volte un inutile quanto dispendiosa appendice.

Con il giudizio abbreviato, il legislatore coniuga le esigenze di accelerazione, proprie delle istanze cautelari, con l'opportunità di definire, in via anticipata, la decisione nel merito. Nella sua definizione, questo *sub-procedimento* ripropone quanto previsto nel processo amministrativo dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.

La sentenza, che definisce in via anticipata la decisione nel merito, è pronunciata dal giudice all'esito dell'udienza di comparizione, dopo aver invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni, sempreché egli ritenga la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, ovvero superflua ogni eventuale altra attività istruttoria.

Il provvedimento è reso nelle forme di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c., sempreché la difficoltà della causa non impedisca la contestuale redazione della motivazione in udienza. In quest'ultimo caso, viene data lettura del dispositivo in udienza, con successivo deposito della motivazione nel termine di 15 giorni della stessa.

Ad ogni modo, la nuova disciplina fa salva la possibilità di ottenere in via d'urgenza la misura cautelare, fermo restando la successiva prosecuzione del giudizio nel merito. Così, ai sensi del comma 7, se la tutela richiesta in via di urgenza è tale da non consentire un rinvio dell'udienza o l'attesa della pronuncia con sentenza, si mantiene l'originaria separazione tra cautelare e merito. In tal caso dunque, il giudice concede immediatamente la misura cautelare, destinando ad un momento successivo la pronuncia della sentenza.

3. I procedimenti camerati

Il Titolo IV del decreto in esame disciplina i procedimenti camerati. In linea con le previsioni di diritto comune, il legislatore mantiene la distinzione dei procedimenti camerati **unilaterali**, nei quali si è in presenza di una sola parte che chiede al giudice l'emanazione di un provvedimento, da quelli **bi-** o **plurilaterali**, nei quali l'istanza è proposta nei confronti di una o più parti.

Prima di procedere all'illustrazione delle discipline specifiche, è opportuno rinviare agli articoli 29 e 33, che rispettivamente definiscono l'ambito di applicazione del procedimento camerale in confronto di una sola parte (di cui all'art. 28) e di quello pluriparte (di cui agli artt. 30 ss).

Va inoltre precisato che queste elencazioni non appaiono pienamente esaustive, tanto che lo stesso legislatore conclude per l'applicazione della disciplina, in quanto compatibile, a casi analoghi previsti nel codice civile o nelle leggi speciali.

3.1. Il procedimento camerale nei confronti di una sola parte

Il procedimento unilaterale (o nei confronti di una sola parte) - notoriamente previsto dalla disciplina comune per l'emanazione di uno specifico provvedimento - si propone, ai sensi dell'art. 25, con **ricorso** da depositare nella cancelleria del Tribunale del luogo in cui ha sede legale la società.

Il giudice designato provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, entro 20 giorni dal deposito. Qualora ne ravvisi l'opportunità, può fissare udienza per l'audizione dell'istante.

In mancanza, l'istanza di fissazione dell'udienza può pervenire dal P.M., al quale è riconosciuta la possibilità di presentare osservazioni scritte, entro 10 giorni dal deposito del ricorso in cancelleria.

3.2. Il procedimento nei confronti di più parti

Più complesso, per evidenti ragioni, il procedimento nei confronti di più parti. Anche in questa ipotesi, l'atto introduttivo del giudizio è il ricorso da depositarsi nelle stesse forme previste nell'art. 25.

La competenza a conoscere è riservata al collegio.

Di fronte all'opportunità di sentire in contraddittorio le parti e di assumere le opportune informazioni, è da ritenere che in caso di tale procedimento, la fissazione dell'udienza costituisce l'ipotesi normale. In mancanza, è



Unione mese

Notiziario mensile

comunque previsto, a norma dell'art. 31 che il presidente, "in caso di eccezionale e motivata urgenza" provveda con decreto emesso *inaudita altera parte*. Nello stesso decreto deve essere fissata, entro il termine di 15 giorni l'udienza di comparizione delle parti, al fine di consentire il contraddittorio. Tale decreto è soggetto a conferma, modifica o revoca da parte dell'organo collegiale.

La novità più rilevante del procedimento in esame è però contenuta nell'art. 32, che prevede che, prima della conclusione dell'udienza, ciascuna parte può chiedere la definizione, "con efficacia di giudicato", di questioni pregiudiziali sopravvenute.

È noto infatti che, nel corso dei procedimenti camerale, possono sorgere contestazioni contenziose, ad esempio sui presupposti di concedibilità del provvedimento. Circa la definizione di tali questioni, il giudice è chiamato ad emettere una vera decisione, della quale dottrina e giurisprudenza ancora dibattono la natura. Infatti, sebbene la statuizione resa dal giudice parrebbe idonea a definire la questione pregiudiziale, il carattere non contenzioso del procedimento camerale in cui essa è resa, porta ad escluderne il carattere della cosa giudicata e a richiedere pertanto, ai fini del suo accertamento, l'instaurazione di un autonomo giudizio ordinario.

La previsione dell'art. 32 risolve definitivamente la questione, tra l'altro particolarmente ricorrente, soprattutto nelle controversie societarie (v. sul punto Cass., Sezioni Unite, 25 giugno 2002, n. 9231).

Superando l'*impasse* sulla definizione della natura del provvedimento da rendere in sede camerale, la norma consente al giudice di provvedere con **decreto** motivato sul ricorso introduttivo e disporre, con contestuale **ordinanza**, la prosecuzione del processo per la decisione sulla questione pregiudiziale.

Nello schema che segue, viene delineato il procedimento camerale pluriparte, con contestuale trasformazione del rito, come prevista dall'art. 32.

Procedimento camerale pluriparte

Deposito del Ricorso presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
Ipotesi a) (art. 30, co. 1) il presidente del collegio nomina il giudice incaricato della relazione e fissa con decreto l'udienza per l'audizione delle parti, concedendo termine per la notifica del ricorso ai soggetti contro cui il provvedimento è richiesto.
Ipotesi b) (art. 31, co. 2) In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente provvede sull'istanza con decreto e fissa, entro i 15 giorni successivi, l'udienza per la costituzione delle parti.
Ciascuna parte può chiedere, fino alla conclusione dell'udienza di cui all'art. 31, che sia decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale
Il giudice provvede con decreto motivato sul ricorso. Con contestuale ordinanza disponendo la prosecuzione del procedimento ordinario, nelle forme di cui all'art. 2.
Il decreto motivato può essere modificato o revocato nel corso del giudizio ordinario.

Sotto il profilo procedurale, questa scelta è sicuramente innovativa, in quanto consente la definizione del procedimento camerale e, contestualmente, la prosecuzione del processo secondo le forme ordinarie, per la sola definizione della questione pregiudiziale. Inoltre, la decisione resa in sede camerale è coordinata con quella resa in sede contenziosa. Il decreto camerale è, per espressa previsione legislativa (v. art. 32, co. 3), suscettibile di modifica o revoca, qualora risulti difforme dalla decisione resa in sede di accertamento ordinario. Infine, in caso di estinzione del giudizio ordinario, il provvedimento camerale conserva la sua efficacia.

3.3. La fase di appello

Premesso che è riconosciuta espressamente la possibilità di modificare o revocare il provvedimento, positivo o negativo, sia pur in presenza di "nuove circostanze" (art. 26, co. 3) la disciplina dei procedimenti camerale è completata dalla previsione di una comune fase di appello (art. 27).



Unione mese

Notiziario mensile

Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di 10 giorni che decorre dalla comunicazione, analogamente a quanto si è visto nel reclamo cautelare. La competenza a conoscere è del collegio, in caso di provvedimento reso dal giudice monocratico, è invece della corte d'appello, in caso di provvedimento emesso dal tribunale in composizione collegiale.

La decisione viene resa con decreto motivato, che conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.

Il decreto emesso a definizione della fase di appello, non sarebbe soggetto ad impugnazione. Tuttavia, in considerazione dell'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, dovrebbe ammettersi il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost. dei provvedimenti emessi in sede camerale, qualora rivestano carattere decisorio e definitivo.

Infine, l'art. 27, co. 4, prevede che il reclamo non sospende l'esecuzione se non in presenza di gravi motivi.

Per informazioni: Servizio Fiscale – 035.275223/221/289/222/216